

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Provo una grande trepidanza nel prendere a parlare per la prima volta davanti alla Camera in occasione della discussione di un disegno di legge così importante e davanti a così gran numero di colleghi, la cui autorevole opinione, per i loro studi e per le loro tendenze, forse è già legittimamente formata. Non so davvero come potrò riuscire a farmi scusare l'audacia di avere intrattenuto la Camera in così grave momento, se non promettendo da parte mia di essere quanto più breve mi sarà possibile e confidando da parte vostra, onorevoli colleghi, sulla benignità e sulla cavalleria tradizionale di un'Assemblea come questa, abituata a compatire i giovani e ad incoraggiarli.

Dichiaro subito che, quantunque iscritto a favore, intendo combattere la legge; e che, se mi son servito di questa lieve astuzia circa il modo dell'iscrizione, è stato per aver modo di parlare tra i primi, e per non esser costretto a spigolare con molto sforzo e con poco risultato quel raro argomento, che i valenti oratori che mi avessero preceduto avessero potuto lasciare dietro la loro abbondante messe. E difatti già sento, ed anche per molti altri riguardi, il disagio di parlare dopo l'onorevole Vastarini.

Ho detto che combatto la legge. Ma non ragioni politiche o diffidenze personali possono spingere me a combatterla, e per l'amicizia che ho verso il Ministero e per l'abisso che mi divide da coloro, cui l'intendimento del legislatore mira a colpire.

L'onorevole Barzilai diceva testè che i Ministeri passano e di essi non restano se non gli atti buoni o cattivi compiuti. È vero; e delle leggi possiamo dire che esse, una volta votate, restano affidate agli ignoti esecutori del domani, che difficoltà politiche imprevedute possono fatalmente condurre ai più deplorabili tradimenti del concetto del legislatore e della intenzione anche onesta di un ministro. Ecco perchè una legge si deve guardare, come io guardo la presente, con criteri obbiettivi ed impersonali; ecco perchè si deve evitare ogni forma indeterminata, che può condurre all'arbitrio; ecco perchè non si deve consentire ogni eccesso di potere, che può trascinare a fatali, non volute e non riparabili violenze.

Ho riassunto con ciò nelle sue linee ge-

nerali il mio pensiero. Mi resta a specificarlo.

Combatterò dunque questa legge per parecchie ragioni, e cioè:

1° perchè non sono nettamente determinati gli estremi giuridici costitutivi dei reati che si vogliono punire;

2° perchè, come l'onorevole Vastarini ha in parte accennato, mancano tutte le garanzie procedurali che affidino della severa ma esatta esecuzione della legge.

3° perchè in questa legge, e lo ha anche accennato l'onorevole Vastarini, è stridente la contraddizione con le altre nostre leggi codificate;

4° perchè mi pare che tale legge offenda il nostro sentimento liberale e la coscienza giuridica della nazione;

5° per il solo fatto che questa legge è eccezionale e provvisoria.

Cercherò sommariamente di giustificare davanti la Camera queste mie opinioni; e cercherò dapprima di esaminare se siano in questa legge determinati così nettamente gli estremi giuridici costitutivi del reato (poichè reato è tutto ciò che può essere colpito da pena) da evitare gravi arbitrii.

Il concetto fondamentale della legge si riduce, tanto nel disegno ministeriale quanto in quello della Commissione, sostanzialmente a questo: che possono esser mandati a domicilio coatto individui ritenuti pericolosi, o perchè sono stati assoluti per non provata reità o insufficienza di indizii, o perchè essi son membri di Società intese a pervertire l'ordinamento sociale per vie di fatto o con eccitamento alla lotta di classe.

Ora vediamo se sia vero che questi individui possano essere dichiarati, senza probabilità di gravi arbitrii, pericolosi, e vediamo quali siano gli elementi per la determinazione degli estremi giuridici, richiesti per l'assegnazione a domicilio coatto.

La frase « quando sieno ritenuti pericolosi », se non erro, è levata di peso dalla legge di pubblica sicurezza, che fonda la ragione del provvedimento nel pericolo sociale. Ora quale sarà l'estremo giuridico per l'applicazione di questa qualifica di pericoloso, per la determinazione di questo criterio del pericolo?

Come l'onorevole Vastarini-Cresi ha già accennato, la legge di pubblica sicurezza ha